

Prot. n. 527/2024
Circolare* 12/2024

Roma, 16 febbraio 2024

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
ai componenti del Comitato centrale

Oggetto: chiarimenti alle disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero – legge del 26 maggio 2023, n. 56 di conversione del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34.

Gentili Presidenti,

nel richiamare integralmente i contenuti e le indicazioni espressi nella [circolare n. 33/2023](#) si ritiene necessario ribadire con la presente l'esatta **individuazione dei requisiti indispensabili perché un aspirante professionista sanitario possa esercitare in deroga**, presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica, privata o privata accreditata (comprese quelle del Terzo settore), rispetto alle ordinarie disposizioni in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero (artt. 49 e 50 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) e [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#)).

Nell'attesa, infatti, della disciplina derivante dall'intesa adottanda in sede di Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, si è dovuto prendere atto di alcuni infondati ed illegittimi provvedimenti regionali autorizzativi l'esercizio temporaneo *ex* [decreto legge 30 marzo 2023, n. 34](#) in capo a cittadini italiani, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, i quali hanno poi presentato domanda di iscrizione ad un albo di una professione sanitaria presso il competente Ordine TSRM e PSTRP.

Pertanto si sottolinea che l'attuale quadro normativo consente **l'esercizio temporaneo in deroga alle seguenti condizioni:**

- 1) **essere cittadino straniero**, regolarmente soggiornante in Italia nel rispetto della normativa in tema di immigrazione ([decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286](#)), espressamente richiamata dall'art. 15, comma 4, della legge 26 maggio 2023, n. 56 di conversione del [decreto legge 30 marzo 2023, n. 34](#);
- 2) **avere una qualifica professionale conseguita all'estero** (possesso di titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria, conseguito in un Paese appartenente o non appartenente all'Unione europea);
- 3) **dimostrare la pregressa iscrizione**, nel Paese estero di provenienza, al corrispondente albo professionale.

Ne deriva che **il cittadino italiano, in possesso di titolo abilitante conseguito all'estero:**

- a) non sia legittimato in alcun modo ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. della legge 26 maggio 2023, n. 56 di conversione del [decreto legge 30 marzo 2023, n. 34](#);
- b) non abbia titolo, pertanto, benché impropriamente “autorizzato” da decreti regionali allo svolgimento dell'attività professionale *in deroga*, ad iscriversi in un albo di una professione sanitaria presso un Ordine TSRM e PSTRP;
- c) debba, al fine di ottenere l'iscrizione ad un albo professionale, conseguire il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo estero, ai sensi del [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#).

Con la speranza di aver chiarito ogni dubbio, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e l'opportuno supporto.

Cordiali saluti.

**Il Componente del Comitato centrale
delegato Aspetti giuridici e medico-legali**

Alessandro Beux



La Presidente
Teresa Calandra



* La circolare - così come le precedenti - è rivolta ai soli soggetti destinatari, salvo diversa ed esplicita indicazione. Eventuali divulgazioni devono essere previamente autorizzate dalla scrivente Federazione nazionale.